

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

Il giorno 1 settembre 2014 in Perugia, Via A. Manzoni 193/a presso lo studio Effe 96 snc sono presenti: 1) Finocchi Mario nato a Perugia (Pg) il 31.08.1968 Cod. Fisc. FNCMRA68M31G478G, residente in Perugia, Ponte Valleceppi ,Via Adige29.

2) Mariucci Claudio nato a Perugia (Pg) il 02.07.54 Cod. Fisc. MRCCLD54L02G478M, residente in Perugia Str. Di S.Egidio 10/a.

3) Maiarelli Luciana nata a Perugia (Pg) il 07.10.1963 Cod. Fisc. MRLLCN63R47G478A, residente in Perugia Str. Lidarno Petrignano 1.

4) Gallina Fabiola nata a Perugia (PG) il 05.07.1968 Cod. Fisc. GLLFBL68L45G478B, residente in Perugia Via Adige 29

5) Bracalente Marco nato a Perugia (Pg) il 27.03.1983 Cod. Fisc. BRCMRC83C27G478B, residente in Perugia Strada Lidarno Petrignano 18

6) Mariucci Letizia nata a Perugia (Pg) il 13.06.1979 Cod. Fisc. MRCLTZ79H53G478E, residente in Perugia Via dell'astronauta 118

7) Mariucci Benedetta nata a Perugia (Pg) il 26.09.1983 Cod. Fisc. MRCBDT83P66G478Y, residente in Bastia Umbra (Pg) Via Galvani 10

8) Mariucci Lorenzo nato ad Assisi (PG) il 18/11/1989 Cod. Fisc. MRCLNZ89S18A475D, residente in Perugia Str. Di S.Egidio 10/a.

ART.1

E' costituita tra i presenti e tra coloro che vi aderiranno in prosieguo ai sensi dell'art.14 del Codice Civile una Associazione senza scopo di lucro sotto la denominazione **"ZAFFERANO TERRE D'ARNA"**

ART.2

L'Associazione ha sede legale e operativa in Via Lombardia 22 Ripa Perugia

ART.3

La durata dell'Associazione è stabilita da oggi sino al 2027 prorogabile con delibera dell'Assemblea straordinaria la quale ne potrà tuttavia deliberare lo scioglimento anticipato.

ART.4

L'Associazione ha l'oggetto e le finalità fissate dallo Statuto, costituito da n.20 articoli, il cui testo, letto approvato e sottoscritto dai componenti viene allegato al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.

ART.5

Ogni associato è tenuto a versare la quota di iscrizione pari **ad € 50,00** ed un contributo annuale quale quota associativa che per il primo anno viene fissata **in € 30,00**

I soci costituenti verseranno, entro 10 giorni dal presente atto sul conto corrente che verrà aperto a nome dell'Associazione, la quota di iscrizione pari ad € **50,00** e il contributo annuale di € 30,00 per l'anno 2014 , quale quota associativa.

Il capitale sociale iniziale è **di € 400,00**

ART.6

A comporre il primo Consiglio direttivo che durerà in carica fino all'Assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno 2014 vengono eletti i Sigg.

Finocchi Mario

Mariucci Claudio

Maiarelli Luciana

I quali dichiarano di accettare la carica e contestualmente eleggono - Presidente la Sig.ra Luciana Maiarelli al quale è conferita la firma sociale e la rappresentanza legale nonché tutti i poteri previsti dallo Statuto.

ART.7

Il primo esercizio sociale si chiuderà il **31.12.2014**

ART.8

Le spese relative alla stipula del presente atto nonché tutte le imposte e tasse connesse sono a carico dell'Associazione.

Firme dei presenti

Finocchi Mario

Mariucci Claudio

Maiarelli Luciana

Gallina Fabiola

Bracalente Marco

Mariucci Letizia

Mariucci Benedetta

Mariucci Lorenzo

STATUTO

TITOLO I

Costituzione dell'associazione - Sede - Scopi ed
Attività - Durata

ART.1

Costituzione e Denominazione

E' costituita ai sensi dell'art.14 e seguenti del Codice Civile tra aziende produttrici singole e/o associate, persone fisiche, soggetti economici, enti locali, comunque interessati alla coltivazione trasformazione, tutela, promozione, ricerca e commercializzazione dello Zafferano prodotto, trasformato e confezionato nell'ambito del territorio dell' Arna, una associazione senza scopo di lucro denominata "**ZAFFERANO TERRE D' ARNA**", da ora chiamata Associazione.

ART.2

Sede

L'Associazione ha sede legale ed operativa in Perugia Via Lombardia 22 Ripa

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potrà essere trasferita la stessa sede legale e la sede operativa e ciò non costituirà modifica statutaria. Inoltre potranno essere

istituite, modificate o sopresse filiali, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all'Estero.

Gli organi dell'associazione dovranno comunque provvedere a tutte le formalità di legge per la pubblicazione dell'evento di trasferimento, con esonero di responsabilità per gli uffici interessati.

ART.3

Durata

La durata dell'Associazione Zafferano terre d'Arna è stabilita fino al 31 dicembre 2027, prorogabile con delibera dell'Assemblea straordinaria la quale ne potrà tuttavia deliberare lo scioglimento anticipato.

ART.4

Scopi ed Attività

L'Associazione Zafferano terre d' Arna non ha finalità di lucro e viene costituita per tutelare e valorizzare lo zafferano, prodotto trasformato e confezionato nell' ambito del territorio d' Arna.

Lo Zafferano rappresenta una risorsa economica, turistica, culturale e per le caratteristiche uniche anche una difesa delle tradizioni e dell'ambiente mediterraneo nazionale.

L'Associazione zafferano terre d' Arna si propone di tutelare e promuovere lo zafferano per svilupparne la produzione, la tutela, la ricerca, la sua divulgazione e la sua immagine a livello nazionale e internazionale. Ciò attraverso la registrazione del nome e del suo marchio e la sua difesa in ogni sede istituzionale e/o giuridica, con l'intento di promuovere ogni iniziativa intesa a salvaguardare la tipicità della produzione dei propri soci. Pertanto l'Associazione Zafferano terre d' Arna provvede a:

a) Realizzare il marchio di riconoscimento dello "Zafferano terre d' Arna" predisporre il disciplinare di produzione il relativo regolamento d'uso ed il Logo, da apporre sul prodotto confezionato e su ogni attività di promozione o strumento di divulgazione, e ottenerne la registrazione presso l'Ufficio Marchi e Brevetti Italiano.

b) Registrare i domini Web afferenti alla dizione "Zafferano terre d' Arna" e realizzare altresì un portale con tutte le indicazioni in merito alla produzione, al consumo e alle tradizioni dello Zafferano d' Arna.

c) Favorire rapporti di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Provincie, le Camere di Commercio, i Comuni, le associazioni dei Comuni etc, mettendo a disposizione la propria struttura e organizzazione per l'esecuzione di funzioni aventi attinenza agli obiettivi ed agli scopi dell'Associazione zafferano terre d' arna .

d) Promuovere e realizzare, direttamente o in collaborazione con privati, Enti pubblici, iniziative volte allo studio, ricerca e conoscenza di tutti gli aspetti afferenti lo Zafferano d' Arna.

e) Affidare incarichi di consulenza, assumere dipendenti nonché aderire o stipulare convenzioni con organismi pubblici e privati.

f) Ricevere contributi ed erogazioni liberali da Enti di qualsiasi natura e da soggetti privati.

g) Svolgere le attività statutarie anche in partecipazione con Enti e strutture di qualsiasi natura e compiere ogni altra operazione necessaria o utile al raggiungimento degli scopi associativi.

h) favorire l'istituzione, la promozione e il riconoscimento sia pubblico che tra gli operatori economici di un itinerario turistico gastronomico con la dizione "Strada dello Zafferano d' Arna" con

l'apposizione del marchio dell'"Associazione Zafferano d' Arna" tra i soggetti aderenti.

i)Stipulare accordi, convenzioni, contratti con Enti, Istituti, Laboratori e Agenzie di Ricerca e di promozione economica.

l)Contrarre mutui e prestiti.

m)Oltre alla promozione e valorizzazione dello Zafferano di Arna l'Associazione si pone come obiettivi e finalità la promozione, la tutela e valorizzazione dei prodotti tipici agroalimentari del territorio di Arna quali: miele, legumi, patate, asparagi, e tutto ciò che possa derivare dalla tradizione agricola locale.

Titolo II

Associati

ART.5

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione Zafferano Terre d' Arna le persone fisiche e giuridiche che hanno interesse a promuovere e valorizzare lo Zafferano di Arna e la cui attività sia ricadente all'interno del territorio di Arna. In particolare possono essere ammessi a far parte dell'Associazione:

1)Produttori di Zafferano singoli ed associati, in particolare Persone Fisiche e/o Giuridiche, imprese, associazioni e/o Società anche cooperative e consorzi sotto qualunque forma costituiti;

2)Persone Fisiche e/o Giuridiche, imprese, associazioni e/o società anche cooperative e consorzi sotto qualunque forma costituiti che operano e/o intendono operare nel settore della trasformazione e della commercializzazione dello Zafferano;

3)Enti locali e Camerali interessati alla tutela e promozione dello Zafferano terre d' Arna.

Le Amministrazioni comunali che, condividendo gli scopi e gli obiettivi indicati nel presente statuto, aderiranno come soci all'associazione acquisiranno di diritto la dizione "Città dello Zafferano d' Arna e potranno utilizzare tale dizione in ogni forma di divulgazione, evento e/o promozione.

I soci di cui al punto 1) dovranno comunque sempre rappresentare almeno i due terzi dei soci totali.

Ogni associato assume l'obbligo di contribuire all'attività e allo sviluppo dell'"Associazione Zafferano Terre di Arna secondo la propria natura e capacità, impegnandosi ad osservare lo statuto, il

disciplinare del marchio collettivo Zafferano d'Arna, il relativo regolamento d'uso e le deliberazioni assunte dagli organi sociali.

ART.6

Domanda di adesione

Chi desidera diventare socio dell'associazione deve presentare domanda di adesione sottoscritta dal richiedente e/o legale rappresentate indirizzata al Presidente dell'Associazione. Nella domanda di adesione devono essere specificate:

- a) Per le società - Associazioni - Cooperative e Consorzi la ragione sociale o la denominazione sociale e il codice fiscale;
- b) per le imprese individuali il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza, ed il codice fiscale del titolare dell'impresa.

ART.7

Ammissione alla Associazione

L'Ammissione all'Associazione di nuovi Soci, ai sensi dell'art.6 dello Statuto è decisa dal consiglio direttivo, previo esame della domanda.

Il consiglio direttivo deve inoltre verificare, prima di decidere l'ammissione, che il richiedente dichiara di accettare: lo Statuto dell'Associazione,

il disciplinare del marchio collettivo Zafferano Terre d' Arna e il regolamento d'uso. Dopo la delibera di ammissione il richiedente, ai fini della validità della stessa, deve versare entro 10 giorni dal ricevimento della notifica la quota d'iscrizione e la quota associativa annuale nella misura di anno in anno stabilita dal consiglio direttivo.

ART.8

Esclusione

Il consiglio direttivo può deliberare l'esclusione dell'associato per i seguenti motivi:

- inosservanza dello statuto, delle delibere assembleari e patti vigenti;
- successiva adesione ad altro organismo avente scopi contrastanti con le finalità stabilite nel presente statuto;
- impossibilità di concorrere agli scopi dell'associazione
- perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione;
- inadempienza degli obblighi assunti;
- danneggiamento morale e materiale dell'associazione e degli organi sociali;

-fallimento, liquidazione volontaria, apertura di procedura di concordato, amministrazione controllata;

-inadempienza del pagamento della quota associativa annuale. Prima di procedere all'esclusione il Presidente del Consiglio direttivo, dovrà motivare la decisione a mezzo lettera raccomandata. Agli associati esclusi non verrà rimborsata né la quota d'iscrizione né le quote associative annuali versate.

ART.9

Recesso

Gli associati in qualsiasi momento possono recedere dall'associazione. Il recesso potrà essere esercitato mediante comunicazione al Consiglio direttivo, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Agli associati receduti non verrà rimborsata né la quota d'iscrizione né le quote associative annuali versate.

TITOLO III

PATRIMONIO -ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE RENDICONTI

ART.10

L'Associazione non ha finalità di lucro e non svolge alcuna attività di commercializzazione. Essa

provvede al raggiungimento delle proprie finalità istituzionali con le rendite del patrimonio e con eventuali altri lasciti e con contribuzioni di privati nonché con contributi di enti pubblici.

In particolare il patrimonio dell'Associazione Zafferano Terre d' Arna e' costituito da:

a) quota d' iscrizione

b) pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal consiglio direttivo ad incremento del patrimonio;

c) ogni altro bene che pervenga all'associazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incrementare il patrimonio.

d) proventi della propria attività che il Consiglio direttivo abbia deliberato di destinare ad incremento del patrimonio.

ART.11

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.

TITOLO IV

Organi dell'Associazione

ART.12

Sono organi dell'associazione:

Assemblea dei soci

Consiglio direttivo

Il Presidente

ART.13

Assemblea dei soci

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati che hanno regolarmente versato la quota d'iscrizione e la quota associativa annuale.

L'Assemblea e' presieduta dal Presidente ed in sua assenza da altro membro del Consiglio direttivo designato dall'Assemblea.

L'Assemblea legalmente convocata e regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria:

- Approva il bilancio consuntivo;
- Elege i membri del Consiglio direttivo;
- Approva i Regolamenti predisposti dal Consiglio direttivo;
- Ratifica l'importo delle quote d'iscrizione di cui alla lettera a) dell'articolo 10 e delle quote associative annuali;

- Delibera sugli altri atti sottoposti al suo esame dagli amministratori.

- Approva il disciplinare di produzione del Marchio Zafferano Terre d' Arna ed il regolamento d'uso ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure ogni qualvolta lo stesso lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un quarto degli associati. Le richieste devono essere motivate con indicazione degli argomenti da trattare.

L'Assemblea straordinaria

Delibera su proposte di modifiche del presente statuto; sulla proroga, sullo scioglimento o sulla messa in liquidazione dell'associazione; sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e negli altri casi previsti dalla legge.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal consiglio direttivo quando ne faccia richiesta un terzo degli associati, sempre indicando gli argomenti da trattare.

ART.14

Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata dal consiglio direttivo mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo di adunanza, anche diverso dalla sede legale dell'Associazione, e l'elenco delle materie da trattare. L'Avviso deve essere comunicato per lettera, fax o posta elettronica almeno dieci giorni prima dell'assemblea e deve indicare la data dell'eventuale convocazione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti la metà più uno dei soci, in seconda convocazione che può aver luogo anche un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. Tutti i soci hanno diritto ad un voto in caso di parità dei voti decide il voto del Presidente nelle votazioni palesi, mentre la proposta s'intende respinta in caso di votazione a scrutinio segreto. Le modalità di votazione sono stabilite di volta in volta dall'assemblea, salvo per le nomine delle cariche sociali che avranno luogo a scrutinio segreto a meno che l'assemblea stessa non decida all'unanimità di provvedere

diversamente. Il socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio mediante delega scritta che deve essere presentata al presidente all'inizio della seduta. Ogni socio non potrà avere più di una delega.

ART.15

Consiglio direttivo

L'Associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri. Il Consiglio nomina nel suo seno il Presidente. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 2 anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione senza eccezione di sorta e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate all'assemblea dei soci. In particolare spetta al Consiglio Direttivo:

Eleggere nel suo seno il Presidente;

Deliberare la convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria;

Curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;

Deliberare sull'ammissione, il recesso e la decadenza dei soci e sull'eventuale esclusione degli stessi;

Predisporre il bilancio consuntivo;

Deliberare sulle azioni giudiziarie attive e passive, comperare o vendere immobili e mobili anche registrati, rinunciare a ipoteche legali, acconsentire a iscrizioni, cancellazioni postergazioni di ipoteche, deliberare su casi di violazione del presente statuto, del disciplinare di produzione del marchio "Zafferano Terre d' Arna" e del suo regolamento d'uso;

Delibera su altri atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività dell'associazione;

Compiere ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione necessario od utile al raggiungimento degli scopi dell'associazione;

deliberare sulla quota d'iscrizione di cui all'art.10; deliberare sulla quota associativa annua; stabilire gli indirizzi dell'attività dell'associazione, redigere la relazione annuale sull'attività, predisporre ed eseguirne i programmi.

La rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente. Per la

validità del Consiglio Direttivo occorre l'intervento della metà più uno dei consiglieri eletti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo può istituire un comitato tecnico scientifico avente un ruolo consuntivo nei confronti dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può istituire un comitato tecnico scientifico avente un ruolo consuntivo nei confronti dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di sua iniziativa o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno due consiglieri, con avviso per lettera, posta elettronica o fax inviato almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata della riunione. In caso di comprovata urgenza la convocazione può essere fatta almeno 24 ore prima della data della riunione.

ART.16

Presidente

Il Presidente è nominato dal consiglio tra i suoi membri.

Esso mantiene l'incarico per un biennio ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo ed esercita i poteri che lo stesso gli delega in via generale o di volta in volta.

ART.17

Tutte le cariche sono gratuite salvo il rimborso delle spese e quant'altro deliberato dal Consiglio Direttivo.

ART.18

Al termine di ogni esercizio dovrà essere redatto il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria unitamente alla relazione del consiglio direttivo.

ART.19

L'associazione si estingue nei casi previsti dagli art.27 e 28 del codice civile .

ART.20

Per i soci simpatizzanti che fanno solo la promozione dell'associazione e non sono produttori, non ci sono oneri di qualsiasi genere a loro carico.

Per tutto quanto non espressamente disposto,
s'intendono richiamate le disposizioni del Codice
Civile in tema di associazionismo nonché le
disposizioni di cui al D.Lgs n.460 del 4 dicembre
1997 applicabili,